

Per conoscenza: Al Signor Presidente di Giuria

Ai Signori Membri Costituenti la Giuria di Gara

Per conoscenza:

Al Signor Presidente del Comitato Regionale FISE
Piemonte

Per conoscenza:

Al Signor Presidente della Federazione Italiana Sport
Equestri

Formale reclamo ex articolo 39 del Regolamento Nazionale per i Concorsi di salto ostacoli emanato dalla F.I.S.E.

In qualità di Istruttore e rappresentante – ex articolo 3.2.5 del regolamento citato in epigrafe – della Juniores, titolare di patente di 1° grado olimpico ed iscritta ai Campionati Regionali Piemontesi di salto ostacoli per l'anno 2005 – Categoria Allievi Emergenti – in corso di svolgimento presso il Circoli Ippico "Lo Sperone" di Caravino (TO) nei giorni 2 – 5 Giugno 2005,

PREMESSO

- ☞ Che la rappresentata Juniores ha svolto - in data **Venerdì 3 Giugno 2005** – la seconda prova del campionato "Allievi emergenti" – premio n° 14, categoria C120 prontuario F.I.S.E. n° 18 a fasi consecutive Tabella "A", con ordine di partenza n° 5;
- ☞ Che il Campionato Regionale in oggetto è qualificante per l'ammissione alla partecipazione ai Campionati Italiani di categoria di prossimo svolgimento;
- ☞ Che obiettivo del presente reclamo è quello di formalizzare "l'atipicità" di quanto avvenuto in circostanza non solo della competizione sopra citata ma dei conseguenti eventi, nell'intento sostanziale di richiamare l'attenzione degli Organi preposti alla promozione ed alla tutela delle attività sportive agonistiche e dei loro Partecipanti (soprattutto ove minorenni) sulle modalità di "esame" e trattazione dei fatti occorsi e sulle conseguenti "logiche" e priorità da perseguire nel rispetto delle "pari opportunità" e dei "contesti ispiratori" degli statuari obiettivi sportivi delle Federazioni nazionali;
- ☞ Che il presente reclamo è dichiaratamente nullo per effetto della sua tardiva formalizzazione (ex articolo 39.2 del Regolamento F.I.S.E.) e causa di ciò risulta proprio essere il tentativo di condurre una valutazione "in contraddittorio" dei fatti - stante la loro particolare caratteristica - con i competenti Organi preposti, ispirato dall'evidenza dei fatti e comunque dall'aver voluto privilegiare l'utilizzo dell'interpersonale e sportivo "discernimento", in considerazione del contesto e delle implicazioni coinvolgenti comunque un minorenne, contesto purtroppo successivamente cassato da palese deresponsabilizzazione, paludata dall'anteposta ed impenetrabile asetticità "di forma" dei regolamenti citati (per ciò che risulta più

“comodo”) benchè contemporaneamente smentiti nei meriti sostanziali (per ciò che necessariamente sarebbe divenuto più “scomodo”).

Tutto ciò premesso, ribadendone **l’obiettivo informativo** e non la ricerca di riconoscimenti sportivi di categoria (benchè previsti di diritto dagli stessi Regolamenti Federali), vengono di seguito indicati ed illustrati i fatti occorsi, documentati anche dalla ripresa video della competizione e per la conferma dei quali ci si appella anche al riscontro da parte del Signor Commissario agli ostacoli (“riviera”) nominato per la categoria in oggetto e di cui in premessa.

Enunciazione dei fatti:

Mentre la Concorrente si accingeva a superare l’ostacolo n° 3, la seconda barriera dell’elemento intermedio della combinazione n° 5 - composto da verticale (elemento A), oxeer (elemento B) e verticale (elemento C) – cadeva al suolo a causa della rottura dei ganci di sicurezza a sostegno della barriera stessa.

Nel frattempo, la Concorrente – dopo aver superato l’ostacolo n° 4 – nell’avvicinamento alla combinazione e prima ancora di porsi nella traiettoria per il salto, notava che il personale di campo ostruiva l’ostacolo n° 5 nel tentativo di ricostruirlo, trovandosi “nel mezzo” della combinazione.

Vista l’estrema pericolosità della situazione e l’impossibilità di procedere altrimenti in considerazione anche del fatto che dalla Giuria non giungeva nessun segnale di interruzione del percorso (segnalazione della campana) benchè il Commissario alla riviera – situato nei paraggi – avesse certamente notato la situazione in quanto ha provveduto lui stesso a segnalare al Personale di campo di procedere alla sistemazione dell’ostacolo – la Concorrente ha provveduto ad interrompere il suo antecedere (condizione che non costituisce penalità ai sensi dell’articolo 28.5 del Regolamento) **indicando al proprio Istruttore – quale Juniores - la situazione.**

Nonostante l’arresto effettuato e la segnalazione di quanto stesse accadendo, dalla Giuria non giungeva ancora nessun segnale di interruzione del percorso (segnalazione della campana) e pertanto la Concorrente si è trovata nelle condizioni di dover riprendere il percorso per evitare ulteriori penalità sul tempo.

Nel frattempo, l’elemento intermedio della combinazione non era stato ricostruito (si rammenta che la barriera mancante era l’elemento “di uscita” dell’oxer) e pertanto il cavallo – non potendo vedere la profondità dell’ostacolo prima del verticale di uscita della combinazione - ha abbattuto la prima ed unica barriera dell’oxer “atipico”.

Terminata la prima fase, la Giuria assegnava alla Concorrente 11 penalità così ripartite: 4 penalità per “rifiuto” o “volta” o “non si sa”, 4 penalità per abbattimento e 3 penalità per superamento del tempo limite.

Prima perplessità: 3 penalità per il tempo costituiscono un superamento del limite temporale dai 9 ai 12 secondi ... e nessuno ha notato nulla nel frattempo ...?

Seconda perplessità: nessun Membro della Giuria ha notato l’ostacolo anomalo ?;

Terza perplessità: nessun Membro della Giuria ha notato il personale di campo che ostruiva l’ostacolo (combinazione di “doppia gabbia”) mentre il Concorrente si accingeva a saltarlo ?;

Quarta perplessità: l'unica cosa che la Giuria ha notato è stata la presunta volta, o l'arresto o il rifiuto ... senza notare o vedere null'altro ne' il perché ?

Appena terminato il percorso della Concorrente, il sottoscritto Istruttore si recava a colloquio con il Signor Presidente di Giuria, facendo notare l'accaduto e ricevendo rassicurazioni di analisi dei fatti, nell'impossibilità di poterli accertare immediatamente, al termine della categoria, e così è stato.

Analizzati i fatti, le condizioni ed il contesto, il Signor Presidente di Giuria ha riconosciuto l'assenza di responsabilità da parte del Concorrente sull'accaduto, riservandosi di analizzare i risultati dell'intera competizione onde verificare la possibilità di non far gravare quanto accaduto né sulla Concorrente, né sugli altri Partecipanti alla competizione, stante la condivisa volontà di non procedere in termini "formali", di non voler necessariamente vedersi attribuita "d'ufficio" la categoria ma di tentare di trovare una soluzione che contemperasse efficacemente comuni e condivisi obiettivi di sportività e che soprattutto quanto accaduto non precludesse alla Concorrente la possibilità di qualificazione per i Campionati nazionali.

... ed intanto il tempo trascorreva ...

Alla pubblicazione dei risultati, riscontrato che alla Concorrente venivano confermate le 11 penalità (8 agli ostacoli di cui 4 per abbattimento, 4 per "rifiuto" e 3 sul tempo) che la collocavano al 22° posto della classifica della categoria di giornata, precludendole di fatto la possibile qualificazione per i campionati nazionali, alla ulteriore richiesta di colloquio chiarificatore con il Signor Presidente di Giuria – cortesemente concessa e con grande disponibilità – venivano evidenziati i meriti in base ai quali – benché con dichiarato rammarico e riconoscendone implicitamente l'iniquità – le penalità assegnate venivano confermate, riconducendo unicamente alla Concorrente la responsabilità dell'accaduto in quanto la stessa non si è prontamente attivata a segnalare alla Giuria la non conforme collocazione dell'ostacolo "incriminato", **in quanto comunque "non visibile" dalla Giuria (???)** e per non ledere comunque anche i successivi altri Concorrenti, avendo già ricevuto segnalazioni in proposito.

A nulla è valso – come d'altronde il medesimo "diritto normativo" prevede – l'elencazione di situazioni di fatto e di merito che hanno reso "paradossale" il contesto.

"dura lex, sed lex" !

Benché lo stesso diritto penale preveda situazioni esimenti dettate e derivanti da condizioni ambientali, di contesto e di merito particolari, pare che nelle attività ludico sportive dilettantistiche ciò non possa esistere ed avvenire.

Tutta la "colpa" e la responsabilità è del Concorrente (minorenne, anzi Junior) che non ha richiamato l'attenzione della Giuria sulla sua competizione ... ??? quando lo stesso citato Regolamento Federale - **che nulla esprime in proposito non esistendo una siffatta fattispecie** – vieta espressamente allo stesso Concorrente Junior qualunque relazione con "esterni" in quanto demandati al proprio Istruttore (articolo 3.2.5 del Regolamento Federale).

Che cosa si può e si deve pretendere da un Concorrente "Junior" impegnato in una oggettiva impegnativa competizione (C120) di una impegnativa disciplina agonistica nel contesto del più significativo ed impegnativo evento sportivo della propria Regione (con

i noti conseguenti "stress" psicologici) quando gli "adulti" sono i primi ad avere atteggiamenti elusivi e deresponsabilizzanti ?

Secondo il Signor Presidente di Giuria - come paventatamente Regolamento prevede e così come verbalmente espresso - la concorrente avrebbe dovuto seguire una delle seguenti due possibilità (**da scegliere ed adottare in pochi secondi**):

- ? Continuare la propria gara, trascurando la presenza di persone in campo che ostruivano l'ostacolo e procedere ugualmente (... immaginando le conseguenze ...);
- ? Interrompere la propria gara (come avvenuto) ma attivandosi ulteriormente a segnalare alla Giuria – come un vero professionista senior, che probabilmente non avrebbe avuto comunque lucidità e prontezza di fare – una situazione che doveva già essere stata segnalata, riscontrata e rimediata dai "grandi" competenti, presenti e preposti a fare (e forse anche per ciò retribuiti, rispetto alla onerosità della partecipazione agonistica dei Concorrenti e senza alcun "premio" se non la gratificazione di aver partecipato ad un evento importante e di aver condiviso un "sano momento sportivo" ...).

Alla luce di quanto esposto ed espressa, a questo punto, l'inevitabilità del formale reclamo, il Signor Presidente di Giuria – encomiabilmente "ligio" nell'applicazione dei Regolamenti (benché forse non perfettamente interpretati nel presente merito) ha immediatamente e doverosamente fatto notare che comunque il reclamo sarebbe stato "rigettato" per decorrenza dei termini di presentazione ... oltre "l'inganno", anche la beffa !

"dura lex, sed lex" !

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Juniores , in luogo del plauso per aver manifestato un "buon senso" non solo sportivo ma soprattutto di "responsabilità" apprezzabile ed encomiabile e per essere rimasta "al proprio posto", sopporterà il peso e l'onere della sua scelta, subendone le conseguenze, imparando che "ubi maior, minor cessat" e che la "Legge non conosce ed ammette ignoranza".

Sarebbe auspicabile che un così cospicuo arricchimento civico costituisse materia didattica in ogni ordine e grado di studio scolastico, d'altronde anche questa è la bellezza dello Sport.

Auspicabile è anche poter sempre contare e riferirsi alla qualità metafisica che rende l'Essere Umano dominante e privilegiato tra i "Primati" ... quella del discernimento.

Con deferente osservanza.

Caravino, 4 Giugno 2005